

**Assicurazione Invalidità totale e permanente e Assicurazione Inabilità temporanea totale**  
**Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Danni (DIP Danni) – data di aggiornamento: 09/06/2023**

**Compagnia:** HDI Assicurazioni, Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 – 00144 – Roma; Tel. +39 06 421 031 sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it); pec: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con Sede Legale in Italia con numero 1.00022

**Prodotto:** polizza Prestito Plus (Lavoratore autonomo)

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti**

**Che tipo di assicurazione è?**

È un'assicurazione collettiva danni ad adesione facoltativa abbinata al finanziamento. Le garanzie Danni sono vendute esclusivamente in modo congiunto con la garanzia Vita costituendo così un unico pacchetto assicurativo.

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia: qualora l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposta una somma pari all'ammontare del debito residuo – relativo al finanziamento stipulato - in linea capitale alla data dell'evento o della diagnosi della malattia.
- ✓ Assicurazione di inabilità temporanea totale: qualora l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una inabilità temporanea in misura totale della sua capacità ad attendere ad una attività lavorativa, viene corrisposta una somma pari alle rate di rimborso del finanziamento che hanno scadenza nel periodo di inabilità fino ad un massimo di 18 indennizzi.

La determinazione della prestazione e degli indennizzi, per entrambe le assicurazioni, avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dalla Banca successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

L'assicurazione è rivolta ad un gruppo di persone con caratteristiche omogenee e formato da tutti i Clienti degli Istituti di Credito appartenenti a Banca Sella che hanno stipulato o stipulano un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore autonomo o dipendente pubblico.

Per lavoratore autonomo si intende chiunque ai fini dell'imposta IRPEF presenti una dichiarazione che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente e che compori denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo) e 51 (reddito di impresa) del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Sono parificati ai lavoratori autonomi, quanti hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i dirigenti ed i dipendenti pubblici.

In caso di cointestazione del contratto di finanziamento, il numero massimo di cointestatori assicurabili è pari a due ed ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto. Sono previste due opzioni: se assicurato un solo cointestatore, l'indennizzo è pari all'importo del debito residuo alla data alla data dell'evento o della diagnosi della malattia o, in caso di inabilità, è pari al 100% della rata del finanziamento mensile; se assicurati tutti i cointestatori, l'indennizzo è pari all'importo del debito residuo alla data dell'evento o della diagnosi della

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ il soggetto che ha stipulato un finanziamento per un periodo non compreso tra 12 e 120 mesi;
- ✗ il soggetto che non sia una persona fisica residente o domiciliata nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino;
- ✗ il soggetto che, alla stipula del finanziamento, abbia un'età non compresa tra 18 e 74 anni e che, alla scadenza del contratto, superi i 75 anni;
- ✗ il lavoratore dipendente privato con contratto a tempo indeterminato incluso il contratto regolato da legge estera;
- ✗ il socio di cooperative o non lavoratore; chi non esercita alcuna attività lavorativa compresi i pensionati;
- ✗ il lavoratore con contratto presso il coniuge, un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado.

**Ci sono limiti di copertura?**

Per l'invalidità totale e permanente e l'inabilità temporanea totale sono escluse le conseguenze di:

- ! dolo dell'Assicurato;
- ! etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- ! HIV o AIDS;
- ! infermità mentali quali sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- ! applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- ! atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- ! delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ! guerra anche non dichiarata od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;
- ! scioperi, sommosse, tumulti a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- ! paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- ! tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- ! uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- ! guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro;



### **Quanto e come devo pagare?**

Il premio unico anticipato, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente alla Società tramite bonifico bancario e può essere, eventualmente, finanziato. L'importo del premio dipende dalla garanzia prestata, dalla durata residua e dal capitale residuo del finanziamento e non è differenziato in base al fattore età e sesso. Non è previsto il frazionamento del premio. Non sono previsti sconti, rivalse, riscatti e riduzioni.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'adesione è facoltativa e si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

- il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- la Società abbia dato preventiva accettazione del rischio alla Banca in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione della documentazione medica.

Qualora il finanziamento sia successivo alla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di erogazione del finanziamento, ferma la durata delle garanzie come indicata nel Modulo di adesione stesso.

La durata dell'assicurazione è pari alla durata residua del finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi.

In caso di preammortamento tecnico le garanzie prestate dalla Società saranno operative per un massimo di 30 giorni.

Il contratto finisce in ogni caso:

- al pagamento della prestazione relativa all'Invalidità totale e permanente da infortunio e malattia;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di estinzione anticipata totale/surroga/accollo del finanziamento, ferma la facoltà del cliente di richiedere la prosecuzione del contratto.



### **Come posso disdire la polizza?**

L'Assicurato può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie senza oneri e con preavviso di 60 giorni. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.



HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva  
e Numero d'iscrizione: 04349061004  
del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015